

Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 12-4037

Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di Vesime (AT). Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente relativa al Comune stesso. Approvazione.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che il Comune di Vesime, dotato di uno Strumento Urbanistico Generale regolarmente approvato a livello Intercomunale della Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida, espletate le procedure di cui agli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, provvedeva ad adottare, nella stesura definitiva, con deliberazione consiliare n. 12 in data 21.11.2003, la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, riferita unicamente al proprio territorio comunale, e contestualmente a controdedurre alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione degli atti del Progetto Preliminare, avendo in precedenza acquisito il parere della Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida;

rilevato che:

- la Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, con relazione in data 15.3.2004, rinviava la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, riferita unicamente al Comune di Vesime e dallo stesso adottata con deliberazione consiliare n. 12 in data 21.11.2003, affinché l'Amministrazione Comunale interessata provvedesse ad apportare una serie di modifiche alle scelte progettuali originariamente effettuate, nel rispetto delle procedure fissate dal 15° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, sulla base delle proposte modifiche ed integrazioni nella relazione stessa formulate;

- l'Assessore Regionale all'Urbanistica, con conseguente nota prot. n. 3939/19.09 PPU in data 18.3.2004, nel condividere la succitata relazione della Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, provvedeva a trasmettere la relazione medesima al Comune di Vesime, specificando altresì i tempi per le controdeduzioni comunali ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate;

considerato che il Comune di Vesime provvedeva pertanto a:

controdedurre alle osservazioni formulate dalla Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica secondo la procedura di cui al 15° comma dell'art.15 della L.R. 56/77 e s.m.i., adottando nella stesura definitiva - previo esame delle osservazioni presentate a seguito della ripubblicazione degli atti - con deliberazione consiliare n. 16 in data 22.6.2011, la Variante in argomento parzialmente rielaborata, predisponendo nel contempo la relativa documentazione tecnica opportunamente modificata in conseguenza dei rilievi accolti;

confermare, con deliberazione consiliare n. 18 in data 29.10.2011, alcuni elaborati originariamente adottati e costituenti parte della documentazione della Variante al P.R.G.I.;

integrare, con deliberazione consiliare n. 1 in data 10.3.2012, la documentazione assunta con la precedente D.C. n. 16 in data 22.6.2011;

dato atto che, sulla base del precedente richiamato parere della Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica e delle definitive valutazioni espresse dal Responsabile del Settore,

territorialmente competente, della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, con relazione in data 18.5.2012, si ritiene meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente di Comunità Montana, interessante unicamente il Comune di Vesime e dallo stesso adottata, parzialmente rielaborata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 12 in data 21.11.2003, n. 16 in data 22.6.2011, n. 18 in data 29.10.2011 e n. 1 in data 10.3.2012, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 18.5.2012, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, finalizzate alla puntualizzazione ed all'adeguamento delle prescrizioni proposte a norme di legge vigenti e per la tutela del territorio;

preso atto delle Certificazioni in data 28.11.2003 ed in data 31.8.2011, sottoscritte dal Responsabile del Procedimento, dal Segretario Comunale e dal Sindaco del Comune di Vesime, circa l'iter di formazione della Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente di Comunità Montana, interessante il Comune stesso e della successiva parziale rielaborazione a norma del 15° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989;

preso atto inoltre del definitivo parere espresso dal Settore Regionale Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli – con nota prot. n. 33930/DB14.21-AT in data 19.4.2012;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

vista la D.G.R. n. 37-32037 in data 14.2.1984, con la quale è stato approvato il Piano Regolatore Generale Intercomunale della Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida, successivamente variato;

viste le note con le quali il Comune di Vesime ha trasmesso, per quanto di competenza, la pratica di cui trattasi;

vista la documentazione relativa alla Variante allo Strumento Urbanistico Generale Intercomunale vigente in argomento che si compone degli atti ed elaborati specificati al successivo art. 3 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida, interessante unicamente il Comune di Vesime, in Provincia di Asti, e dal Comune stesso adottata, parzialmente rielaborata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 12 in data 21.11.2003, n. 16 in data 22.6.2011, n. 18 in data 29.10.2011 e n. 1 in data

10.3.2012, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 18.5.2012, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i., nonché le prescrizioni in materia sismica di cui alla D.G.R. 19.1.2010 n. 11-13058 ed alla D.G.R. 12.12.2011 n. 4-3084 e s.m.i..

ART. 2

L'approvazione della presente Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, riferita al solo Comune di Vesime (AT) costituisce, per il medesimo Comune – con le modifiche introdotte "ex officio" di cui al precedente Art. 1 – adeguamento ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

La documentazione definitiva, costituente la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, riferita al solo Comune di Vesime, debitamente vistata, si compone di:

Deliberazioni consiliari n. 12 in data 21.11.2003, n. 16 in data 22.6.2011, n. 18 in data 29.10.2011 e n. 1 in data 10.3.2012, esecutive ai sensi di Legge, di adozione, parziale rielaborazione ed integrazione della Variante al P.R.G.I., con allegati i seguenti elaborati:

Elaborati di cui alla D.C. n. 12 in data 21.11.2003, riconfermati con D.C. n. 18 in data 29.10.2011

- Elab.All.1 "Progetti provinciali approvati relativi ad interventi di sistemazione e nuova costruzione di opere viabilistiche di livello provinciale"
- Tav.3 Classificazione delle aree e degli edifici ricadenti entro il perimetro del centro storico, in scala 1:1.000
- Tav.5 Rilievo delle infrastrutture esistenti e in progetto, in scala 1:10.000
- Tav.6 Quadro d'unione delle porzioni di territorio rappresentate sulle tavole in scala 1:2.000 e localizzazione degli interventi approvati relativi alla viabilità provinciale, in scala 1:10.000
- Tav.7 Planimetria sintetica rappresentante le previsioni urbanistiche dei Comuni contermini, in scala 1:25.000
- Elab. Integrazioni cartografiche della Carta di sintesi e Relazione riassuntiva inerente le aree soggette a nuovi insediamenti (in scala 1:2.000)
- Elab. Verifica dell'impatto ambientale;

Elaborati della fase controdeduttiva di cui alla D.C. n. 16 in data 22.6.2011, integrati con D.C. n. 1 in data 10.3.2012

- All. Osservazioni al Progetto Preliminare
- All. Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte;

Elaborati Urbanistici

- Elab. Relazione Illustrativa
- Elab. Norme Tecniche di Attuazione
- Elab. Scheda quantitativa dei dati urbani
- Elab. Verifica di compatibilità con la classificazione acustica

- Tav.1 Rappresentazione dei vincoli di inedificabilità e previsioni del P.R.G.C.M., in scala 1:5.000
- Tav.2 Le previsioni del P.R.G.C.M., in scala 1:2.000;

Elaborati Geologici

- Tav.1 Carta geologico-strutturale, in scala 1:10.000
- Tav.2 Carta geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore, in scala 1:10.000
- Tav.3 Carta geoidrologica, in scala 1:10.000
- Tav.4 Carta dell'acclività, in scala 1:10.000
- Tav.5 Carta delle opere di difesa idrauliche censite, in scala 1:10.000
- Tav.6 Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni, in scala 1:10.000
- Tav.7 Carta delle acque pubbliche, in scala 1:10.000
- Tav.8 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:10.000
- Elab. Relazione geologico-tecnica
- Elab. Schede di censimento delle frane
- Elab. Schede di censimento delle opere di difesa idraulica
- Elab. Relazione geologico-tecnica - Schede delle aree interessate da nuovi insediamenti o dalle opere pubbliche di particolare importanza (Adott. con D.C. n. 1 in data 10.3.2012).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Torino li 10 MAG, 2012

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ in data _____ relativa all'approvazione della **VARIANTE STRUTTURALE GENERALE AL PRGCM del Comune di VESIME (AT)**

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art.15 della LR 56/77 e smi.

I contenuti specifici

Alla Legenda della Tavola 1 Rappresentazione dei vincoli di inedificabilità e previsioni del PRGCM in scala 1:5000 e alla Legenda della Tavola 2 Le previsioni del PRGCM in scala 1:2000 sono apposte le seguenti modificazioni:

- è inserita la seguente:

"L'area residenziale di completamento o nuovo impianto indicata con il numero d'intervento BC1 è stralciata e in sua vece è ripristinata la zona agricola compresa in classe di pericolosità geomorfologica IIIa6, inedificabile.";

-la dizione che recita:"Cimiteri e relative fasce di rispetto ove non siano espressamente indicati...omissis...dall'art.27 della LR 56/77." è sostituita dalla seguente:

"Delimitazione delle fasce di rispetto cimiteriali: indipendentemente da quanto rappresentato sulla cartografia il Testo Unico delle Leggi sanitarie dispone che la fascia di rispetto cimiteriale è normata dall'art. 338, così come modificato dall'art. 28 dalla Legge 1.08.2002 n. 166, in particolare: la profondità della fascia è di mt. 200, sono ammesse riduzioni autorizzate dall'autorità sanitaria competente '..per dare esecuzione ad un opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico' e '..anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati attrezzature sportive, locali tecnici e serre '; siffatta fascia di rispetto costituisce un vincolo sanitario posto con Legge dello Stato e come tale operante indipendentemente dagli strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente anche in contrasto con essi.";

-è integralmente stralciata la dizione che recita:"(nel caso di pozzi in fase di chiusura...omissis...acque meteoriche e di quelle provenienti da scarichi.";

-è stralciato il simbolo di riferimento cartografico posizionato accanto ai pozzi;

-di seguito alla dizione che recita:"Perimetrazione dell'area di rispetto relativa a pozzi e sorgenti utilizzati a scopo potabile" è aggiunta la seguente:

"in cui vige la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano così come puntualmente stabilito all'art.94 del D.Lgs n.152 del 03.04.2006.";

-alle dizioni relative alle fasce del TU 523/1904 art.96, della LR 56/77 smi art.29, e del D.Lgs. 42/2004 é aggiunta la seguente:

"la cui delimitazione cartografica è puramente indicativa, quella effettiva a cui attenersi deve essere verificata prima del rilascio di ogni titolo abilitativo."

Gli aspetti geologici

Alla pagina di copertina della Relazione geologico-tecnica e delle Norme tecniche di attuazione sono apposte le seguenti modificazioni:

-è inserita la seguente dizione:

"In tutte le parti del testo ove viene citato al DM 11.03.1988 é aggiunto il riferimento alle NTC 2008";

Alla Relazione geologico-tecnica cap.8.3 utilizzazione del territorio e all'art.36 delle Norme tecniche di attuazione sono apposte le seguenti modificazioni:

-sottoclasse IIa – in calce alla disposizione é aggiunta la seguente dizione:

"è vietata la realizzazione di piani interrati o seminterrati; il piano di calpestio inferiore non dovrà essere più basso del piano campagna circostante in condizioni di naturalità";

-sottoclasse IIIa1 – in calce alla disposizione é aggiunta la seguente dizione:

"sono esclusivamente consentiti gli interventi di cui all'art. 9 comma 2 delle NdA del PAI";

-sottoclasse IIIa2 – in calce alla disposizione é aggiunta la seguente dizione:

"sono esclusivamente consentiti gli interventi di cui all'art. 9 comma 3 delle NdA del PAI";

-sottoclasse IIIa2 al termine della dizione che recita:"possono considerarsi ammissibili anche edificazioni ex-novo che riguardano in senso stretto fabbricati per attività agricole quali ricovero attrezzi e scorte" é aggiunta la seguente:

"tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola.";

-sottoclasse IIIa3 –la disposizione é integrata da quanto segue:

"sono esclusivamente consentiti gli interventi di cui all'art. 9 comma 5 delle NdA del PAI";

-sottoclasse IIIa4 –al termine della dizione che recita "Per nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricola e residenze rurali connessa alla conduzione aziendale...si rimanda a specifici studi di carattere geologico, geomorfologico e geotecnica di adeguato dettaglio" é aggiunto quanto segue:

"tali edifici sono realizzabili in assenza di alternative praticabili e dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola";

-di seguito alla sottoclasse IIIa4 é inserita la seguente dizione:

"-sottoclasse IIIa5 – Porzioni di territorio non edificate potenzialmente coinvolgibili in fenomeni a pericolosità elevata attribuibili alle modalità evolutive del reticolo idrografico minore.

Gli interventi possibili sono quelli previsti dall'art.9 comma 6 delle NdA del PAI.";

-di seguito alla sottoclasse IIIa5 é inserita la seguente dizione:

"-sottoclasse IIIa6 – Porzioni di territorio non edificate potenzialmente coinvolgibili in fenomeni a pericolosità media o moderata attribuibili alle modalità evolutive del reticolo idrografico minore.

Gli interventi possibili sono quelli previsti dall'art.9 comma 6 delle NdA del PAI.".

Alla Relazione geologico-tecnica cap. 8.4 normativa e all'art.36 delle Norme Tecniche di Attuazione sono apposte le seguenti modificazioni:

- a pag.65-66 della Relazione geologico-tecnica – a pag. 58-59 delle Norme Tecniche di Attuazione la dizione che recita: "per tali interventi la relazione tecnica allegata al progetto...omissis...l'intervento proposto risulta ininfluente ai fini dell'assetto geologico generale "é sostituita dalla seguente:

"Per tali interventi occorre fare riferimento alle NTC 2008 e relative circolari esplicative";

-pag.66 della Relazione geologico-tecnica - pag. 59 delle Norme Tecniche di Attuazione: alla dizione "INTERVENTI DI MEDIA RILEVANZA" deve essere aggiunta la seguente:

"Per tali interventi occorre comunque fare riferimento alle NTC 2008 e relative circolari esplicative".

Alle Schede aree interessate da nuovi insediamenti o dalle opere pubbliche di particolare importanza sono apposte le seguenti modificazioni:

-aree DP1, CC5, CC3, CC8, CC9 – nella parte "Condizioni di utilizzo dell'area", é stralciata la seguente dizione:

"di eventuali locali interrati e/o seminterrati";

-aree CC8, CC9, CC10 e CC11 – nella parte "Condizioni di utilizzo dell'area", la dizione che recita:" di quota rialzata di almeno 1m rispetto alla quota minima del fondovalle attuale lungo il lato di valle dei lotti "è sostituita dalla seguente:

"Tale quota dovrà essere limitata allo stretto indispensabile e dovrà essere stabilita da appositi studi ed analisi geomorfologici e altimetrici finalizzati alla minimizzazione del rischio e verificati affinché non rechino danni a terzi.";

-aree CC8, CC9, CC10 e CC11 – nella parte "Condizioni di utilizzo dell'area", é stralciata la seguente dizione:

"di eventuali locali interrati e/o seminterrati";

-aree BC2 e CC7 - nella parte "Condizioni di utilizzo dell'area", é stralciata la seguente dizione:

"abitabili dei locali interrati e/o seminterrati";

dw

-aree BC2 e CC7 - nella parte "Condizioni di utilizzo dell'area" la dizione che recita: "di almeno 50-70 cm rispetto alla strada provinciale e comunque di almeno 50 cm rispetto all'attuale p.c." è sostituita dalla seguente:

"Tale quota dovrà essere limitata allo stretto indispensabile e dovrà essere stabilita da appositi studi ed analisi geomorfologici e altimetrici finalizzati alla minimizzazione del rischio e verificati affinché non rechino danni a terzi.";

-area BC1 – le condizioni di pericolosità sono tali da escludere la vocazione edificatoria dell'area, pertanto, è inserita una dizione iniziale che recita:

"area inclusa in classe IIIa6, inedificabile."

Alla Tavola 1 Rappresentazione dei vincoli di inedificabilità e previsioni del PRGCM in scala 1:5000, alla Tavola 2 Le previsioni del PRGCM in scala 1:2000 e alla Carta di Sintesi sono apposte le seguenti modificazioni:

-sottoclasse IIIa2 al termine della dizione che recita: "possono considerarsi ammissibili anche edificazioni ex-novo che riguardano in senso stretto fabbricati per attività agricole quali ricovero attrezzi e scorte" è aggiunta la seguente:

"tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola."

-sottoclasse IIIa4 –al termine della dizione è aggiunta la seguente:

"Tali edifici sono realizzabili in assenza di alternative praticabili e dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola.";

-sottoclasse IIIa6-il riferimento al "comma 6bis" è sostituito con il "comma 6".

Il Responsabile del Settore
Copianificazione Urbanistica
Provincia di Asti
1 arch. Agostino Novara

